

Nuove indicazioni normative in materia di antincendio

Sintesi degli aspetti rilevanti introdotti dai
D.M. 1 Settembre 2021 e D.M. 2 Settembre 2021

D.M. 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gli adempimenti indicati entreranno in vigore a partire dal 25 settembre 2022 (dopo un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

D.M. 1 settembre 2021

Aspetti di rilievo

- Il decreto specifica le modalità ed i requisiti del personale addetto agli interventi e controlli su impianti, attrezzature, presidi ed altri dispositivi di **sicurezza antincendio**
- Rispetto al sistema di controlli previsti e relative registrazioni (es. registro antincendio) non ci sono variazioni sostanziali rispetto alla normativa già in essere (criteri Allegato I)
- Le manutenzioni e controlli su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio possono essere effettuate unicamente da un **tecnico manutentore qualificato**
- Il decreto introduce i requisiti che deve avere la figura del **tecnico manutentore qualificato** (Allegato II)

D.M. 1 settembre 2021

Qualifica dei tecnici manutentori

- La **qualifica** di tecnico manutentore qualificato è rilasciata dal Corpo dei VV.FF.
- Il tecnico manutentore deve frequentare un apposito **percorso di formazione** per acquisire le conoscenze e competenze necessarie (v. Allegato II punto 3)
- È prevista una **valutazione finale dei requisiti** da parte della commissione esaminatrice dei VV.FF. tramite: analisi del CV, prova scritta e prova pratica con simulazione di situazioni reali
- I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione **da almeno 3 anni** sono **esonerati dalla frequenza del corso** e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla **valutazione finale** presso i VV.FF.

D.M. 1 settembre 2021

Aspetti di rilievo

- La **sorveglianza antincendio** consiste in verifiche visive che possono essere effettuate da **personale interno** dell'azienda incaricato
- Per effettuare la **sorveglianza antincendio** non sono previsti requisiti specifici ma devono essere date **adeguate istruzioni** al personale
- La sorveglianza deve essere effettuata tramite apposite **liste di controllo** (v. Allegato I art. 2 comma 1)

D.M. 2 settembre 2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera *a*), punto 4 e lettera *b*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gli adempimenti indicati entreranno in vigore a partire dal 4 ottobre 2022 (dopo un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

D.M. 2 settembre 2021

Indicazioni generali

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, con l'obbligo di predisporre un **piano di emergenza**, i cui contenuti sono esplicitati nell'Allegato II, nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Rispetto alla predisposizione del piano di emergenza non cambiano significativamente le condizioni previste dalla normativa già vigente.

D.M. 2 settembre 2021

Indicazioni generali

- Una delle principali novità introdotte da questo decreto consiste proprio nel fatto che il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.
- Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.

D.M. 2 settembre 2021

Indicazioni generali

- Nei luoghi di lavoro dove è necessario predisporre il **piano di emergenza** è obbligatoria l'effettuazione di una **prova di emergenza annuale**
- Per i cantieri temporanei e mobili si applicano solo le prescrizioni inerenti la designazione e formazione degli addetti e requisiti dei docenti per i corsi antincendio
- Nel piano di emergenza devono essere **riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.**
- Nel nuovo D.M. si sottolinea la necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.

D.M. 2 settembre 2021

Informazione e formazione

- Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle **misure di prevenzione incendi**, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio
- I lavoratori designati devono frequentare specifici **corsi di formazione e di aggiornamento**.
- Le principali novità introdotte dal nuovo decreto sono: l'introduzione dell'obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio; lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

D.M. 2 settembre 2021

Informazione e formazione

Il D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi e la denominazione dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo sempre 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98:

- **Corso di tipo “1-FOR”** per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
- **Corso di tipo “2-FOR”** per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
- **Corso di tipo “3-FOR”** per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

D.M. 2 settembre 2021

Informazione e formazione

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. prevede:

- **Corso di tipo “1-AGG”** per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
- **Corso di tipo “2-AGG”** per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
- **Corso di tipo “3-AGG”** per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 re.

D.M. 2 settembre 2021

Informazione e formazione

- Nell'allegato IV è indicato l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire anche l'attestato di idoneità tecnica presso il Comando dei VV.FF.

D.M. 2 settembre 2021

Validità della formazione

- I corsi **già programmati**, e conformi ai contenuti del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati **validi** se effettuati **entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, ovvero entro il 5 Aprile 2023;
- Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono **trascorsi più di 5 anni** dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la *frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto* (ovvero entro il 4 Ottobre 2023).

Per qualsiasi chiarimento contattaci



Sede Legale ed Operativa:
Via Diaz, 17 - 25121 Brescia
T. 030 3774422 - F. 0303774497
info@conast.it
PEC conast.bs@pec.confcooperative.it

C.F. e P.IVA 01654890175 - CCIAA n° 258013

Iscritta all'Albo società cooperative sezione mutualità prevalente
con il N° A137919

Seguici su:

